



COPIA

# CITTA' DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del **30/12/2019**

n° **53**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE.**

L'ann**DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **TRENTA**, del mese di **DICEMBRE**, alle ore **18:45** nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione**. All'appello risultano:

- 1 **DI GIUSEPPANTONIO ENRICO**
- 2 **GALANTE MARIA ANGELA**
- 3 **PETRAGNANI DANILO**
- 4 **SGRIGNUOLI MAURA**
- 5 **FINORO GIOVANNI**
- 6 **VERRATTI MARIA FELICIA**
- 7 **PETROSEMOLO UMBERTO**
- 8 **DI FILIPPO ESTER SARA**
- 9 **MARRONE ALBERTO**
- 10 **ARRIZZA MARIELLA**
- 11 **LUCIANI PAMELA**
- 12 **ROTONDO ANTONELLA**
- 13 **ALLEGRINI NICOLA**

Presenti	Assenti
	X
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
11	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALANTE MARIA ANGELA, nella sua qualità di Assessore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Argomento posto al n. 2 dell' ODG

Assenti: Di Giuseppantonio Enrico, Verratti Maria Felicia.

Consiglieri presenti e votanti n.11

Il Vice Sindaco Maria Angela Galante illustra il punto, poi, verificato che non ci sono interventi, mette ai voti la relativa proposta.

A seguito di che,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'allegata proposta relativa all'oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi dai competenti funzionari dell'Ente ai sensi dell' art. 49 del T.U. degli enti locali;

RILEVATO che i pareri suddetti sono favorevoli;

Con voti Favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, consiglieri presenti e votanti n.11,

#### DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall' allegata proposta, recependola integralmente in tutte le sue parti.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente e stante l'urgenza;

Con voti Favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, consiglieri presenti e votanti n.11,

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

## IL PROPONENTE

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

-le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

-l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

**VISTO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**RICORDATO** che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

**RILEVATO** che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute

alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

**PRECISATO** che il Comune di Fossacesia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27/09/2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

**VISTO** che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito dalla L. 11/08/2014 n. 114, e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies D.Lgs. n. 175/2016*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Fossacesia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTO** l'art. 26, comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016 che, fatta salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, stabilisce che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

**VISTA** la delibera della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017, di adozione delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016, con la quale detta Corte dei conti prescrive che: *“il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”*

**VISTE** le Linee guida condivise con la Corte dei conti, con le quali la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016” e al “Censimento annuale delle partecipazioni

pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;

**RICORDATO** che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 27.12.2018 è stata effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva partecipazioni al 31.12.2017, dirette e indirette ai sensi dell' art. 20 del TUSP e nel rispetto delle sopra ricordate Linee guida;
- l' esito di quest' ultima ricognizione è stato comunicato, ai sensi dell' art. 20 comma 3 del TUSP con le modalità di cui all' articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell' ambito del Ministero dell' economia e delle finanze e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell' articolo 5, comma 4 del TUSP;
- che con propria deliberazione n. 52 del 30.12.2019, si è preso atto dello stato di attuazione del Piano di revisione delle società che prevedeva la messa in liquidazione della società I.S.I. s.r.l.;

**VISTA** la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018 del 21 dicembre 2018 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all' art. 20 del D.Lgs n. 175/2016;

**VISTI** gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”, a cura del MEF e della Corte dei Conti pubblicati il 21/11/2019:

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall' Ente, con particolare riguardo all' efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall' Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell' articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all' articolo 15;

**VISTO** l' esito della ricognizione effettuata come risultante dalla scheda di rilevazione allegata sotto la lettera “A” alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere espresso dall' Organo di revisione ai sensi dell' art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

#### **PROPONE**

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e ne costituisce la motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
2. Di approvare la ricognizione delle società in cui il Comune di Fossacesia detiene partecipazioni al 31/12/2018, dirette o indirette come disposto dall' art. 20 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella scheda di rilevazione allegata sotto la lettera “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prendere atto che la revisione periodica effettuata *prevede*, quale misura di razionalizzazione, la conclusione delle procedure di liquidazione della società “I.S.I. srl in liquidazione”;
4. Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le

azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all' Allegato A;
6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i, con le modalità di cui all'articolo 17 del D. L. n.90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 dello stesso D. Lgs. n. 175/2016.

F.to Il Vice Sindaco  
D.ssa Maria Angela Galante

**Proposta di Deliberazione di Consiglio N° 1232 del 23/12/2019**

**Pareri di cui all'art. 49 del T.U. degli enti locali**

<b>VISTO</b> per quanto di competenza si esprime parere tecnico: <b>FAVOREVOLE</b> ..... Fossacesia, li <u>23/12/2019</u> <b>Il Responsabile del Settore</b> <b>F.to DI GIUSEPPE MARIAROSA</b>	<b>VISTO</b> per quanto di competenza si esprime parere contabile: <b>FAVOREVOLE</b> ..... Fossacesia, li <u>23/12/2019</u> <b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b> <b>F.to DI GIUSEPPE MARIAROSA</b>
--	---

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
*GALANTE MARIA ANGELA*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott.ssa Colaiezzi Mariella*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nell'albo pretorio on-line di questo Comune il 14/01/2020 n° Reg. 74  
e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U.E.L. ed art. 32, comma 1°, della legge 18.6.2009, n. 69.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

Fossacesia, li 14/01/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott.ssa Colaiezzi Mariella*

La presente copia, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Fossacesia, li 14/01/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott.ssa Colaiezzi Mariella*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ perchè decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1 del T.U.E.L.

Fossacesia, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott.ssa Colaiezzi Mariella*

La presente copia, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Fossacesia, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott.ssa Colaiezzi Mariella*